

ALLEGATO E – Delibera CdA del n.8 Gennaio 2015

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL
"MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001"**

Sommario

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO	3
Articolo 3 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO.....	3
Articolo 4 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO.....	4
Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	4
Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO	5
Articolo 7 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	6

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. È istituito presso Sercop un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito “il Modello”) adottato dall’Ente allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
- 1.2. Il presente regolamento è predisposto dall’Ente al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, da armonizzare con la legge per la prevenzione della corruzione n.190/12.
- 1.4. A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice dell’Ente, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al CDA.

Articolo 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO

- 2.1. L’Organismo è un organo collegiale composto da almeno due membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, scelto a maggioranza dall’Organismo medesimo.

L’organo collegiale si compone come segue:

- almeno un membro esterno;
 - un membro interno individuato dal CDA.
- 2.2. Il CDA di Sercop provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell’Organismo mediante propria delibera.
 - 2.3. I membri dell’Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, organizzativo, amministrativo o contabile, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia.

Articolo 3

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO

- 3.1. La durata in carica dei componenti l’Organismo è equiparata a quella del CDA, organo sociale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello.
- 3.2. Il CDA può revocare in ogni momento i membri dell’Organismo.
- 3.3. La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell’arco di dodici mesi consecutivi, comporta la decadenza automatica del membro dell’Organismo dall’ufficio.
- 3.4. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell’Organismo, quest’ultimo ne darà comunicazione tempestiva al CDA, il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al CDA il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo.

- 3.5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il CDA abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Articolo 4

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO

- 4.1. L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. È fatto obbligo all'Organismo, in ogni caso, di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- 4.2. La riunione dell'Organismo è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Qualora non si provveda ad una tempestiva convocazione da parte del Presidente, quando questa sia richiesta da uno dei membri, questi può richiedere la convocazione al Presidente del CDA il quale provvede secondo le regole previste dal presente regolamento entro tre giorni.
- 4.3. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 4.4. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- 4.5. Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al CDA, su richiesta del Presidente. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo presenti.
- 4.6. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.
- 4.7. È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.
- 4.8. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Articolo 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 5.1. I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del CDA.
- 5.2. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello, anche grazie all'indirizzo di posta elettronica odv@sercop.it. Inoltre, i componenti dell'Organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non

conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

- 5.3. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
- 5.4. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.
- 5.5. In ogni caso occorre garantire la tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito ai sensi dell'art.1 comma 51 della L.190/12.

Articolo 6

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

- 6.1. L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dall'Ente, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e della L.190/12, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:
 - vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto. Il RPC propone il piano triennale della prevenzione corruttiva e relativi aggiornamenti;
 - verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati e, in particolare modo, i reati corruttivi così come previsto dalla L.190/12;
 - aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.
- 6.2. È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:
 - I. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente scritte;
 - II. effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche utilizzando professionisti esterni;
 - III. verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
 - IV. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
 - V. promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

- 6.3. La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione dei Modelli organizzativi. Ma anche, e necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi Modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:
- a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
 - il membro interno, ove riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla competente Corte dei Conti e, ove riscontri fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art.331 c.p.p.).
 - b) qualora invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione dei modelli di comportamento ed organizzativi, emerga la necessità di adeguamento degli stessi, che pertanto risultino integralmente e correttamente attuati, ma si rivelino non idonei allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.
- 6.4. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Articolo 7

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 7.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CDA.